

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	661
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2216)	661
PRESIDENTE	661, 662
GRAZIOSI, <i>Relatore</i>	661, 662
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	662
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
VALSECCHI: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto. (2504)	699
PRESIDENTE	699, 701
COLLEONI, <i>Relatore</i>	699, 701
QUARELLO	701
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	701

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Arcaini è sostituito dal deputato Quintieri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente il tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici.

Come i colleghi ricordano, il relatore, onorevole Graziosi, in una precedente seduta, già riferì su questo disegno di legge. Venne anche iniziata la discussione, ma, in seguito all'insorgere di alcune difficoltà, fu nominato un comitato ristretto. Questo ha svolto proficuamente il suo lavoro ed è giunto ad alcune conclusioni, che ora il relatore vorrà esporci. Lo stesso relatore ha avuto anche cura di chiedere ulteriori chiarimenti alle categorie interessate, cosicché sarà in grado di proporci alcune modifiche.

L'onorevole Graziosi ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GRAZIOSI, *Relatore*. Non credo di dover tornare a riferire sul complesso del disegno di legge sottoposto al nostro esame; basterà ricapitolare sommariamente le linee generali del provvedimento.

La regolamentazione di questa materia risale al 1939. Da allora non sono state apportate variazioni, a causa della mancanza degli enti — cioè le associazioni sindacali — preposti dal regio decreto del 1928 alla revisione del tariffario dei chimici. Infatti le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse e le nuove associazioni sindacali non hanno ancora avuto riconoscimento giuridico.

La revisione del tariffario del 1939 è stata fatta dal Ministero dell'industria, di concerto

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

col Ministero del tesoro e con quello della giustizia, attraverso una commissione, che ha esaminato le singole voci, considerando gli importi relativi come afferenti per due terzi alle spese e per un terzo al vero e proprio onorario del professionista. Ha, quindi, maggiorato di 60 volte la parte relativa alle spese e di 30 volte quella relativa agli onorari. Si è ottenuta così una media di maggiorazione di 50 volte rispetto al tariffario del 1939.

Le categorie degli onorari sono quattro: onorari a vacanza (quelli cioè commisurati al tempo impiegato nella perizia o nella analisi); onorari a tabella (quelli in base alla tabella stabilita dalla commissione); onorari a percentuale (in cui l'aliquota diminuisce proporzionalmente alla maggiore entità della prestazione); onorari a discrezione (quando gli onorari, non potendo essere contemplati nei titoli precedenti per lo studio particolare, per i sopralluoghi e per gli altri incumbenti che la prestazione richiede, sono rimessi alla discrezione del professionista).

In caso d'urgenza, a tutti gli onorari delle quattro categorie viene applicata una maggiorazione del 15 per cento.

Le vacanze vengono pagate in ragione di 1.000 lire l'ora e non si possono fare più di 6 vacanze al giorno. Le vacanze sono contemplate dalla tariffa non solo per il perito analista chimico, ma anche per il suo aiuto e per il personale accessorio, in ragione di lire 600 l'ora per l'aiuto iscritto nell'albo e di lire 400 per l'aiuto che non possiede il titolo di chimico.

È previsto anche un aumento del 50 per cento nelle tabelle a vacanza, per il caso di pericolosità, di lavoro in ore notturne e via di seguito.

Su tutta questa parte del disegno di legge non mi pare che vi siano modificazioni da apportare.

L'unica difficoltà che si presentò, nella nostra precedente discussione, fu rappresentata dalla divergenza esistente tra l'ordine dei medici e quello dei chimici in merito ad alcune analisi, che, secondo i medici, sono di loro prerogativa, mentre i chimici affermano essere anche di loro competenza.

Fu perciò nominato un comitato ristretto, che ha esaminato la questione e ha trovato una soluzione. Io stesso mi sono incontrato con i rappresentanti dell'ordine dei medici e con quelli dell'ordine dei chimici e questi ultimi non hanno avuto difficoltà a riconoscere la giustezza delle osservazioni fatte dai medici. Questi rilevavano, infatti, che nel titolo IV al-

l'articolo 19 è detto: « Dall'onorario a tabella sono esclusi: a) i sopralluoghi, i prelievi di campioni, gli accertamenti; b) i pareri, sia verbali che scritti, relativi alle analisi eseguite; c) tutte quelle altre operazioni che esulano direttamente dalla pura analisi chimica ». Facevano, quindi, osservare che le dizioni « prelievo di campioni » e « pareri sia verbali che scritti » erano tali da ingenerare confusioni, poiché portavano a presumere che i chimici fossero competenti a prelevare campioni di sangue, di succo gastrico, di latte di donna, e potessero dare dei pareri diagnostici, invadendo così il campo dei medici.

Ora, salvo a trovare la collocazione più opportuna, sarebbe stato concordato questo emendamento aggiuntivo chiarificatore: « Sono esclusi dal presente tariffario, perché non di competenza, i prelievi di carattere biologico su organismi viventi e i pareri sia scritti che verbali di carattere biologico-diagnostico ».

Altro argomento di discussione è stato il n. 167, dell'allegato A che reca il titolo « Ricerche varie ». Era stato già proposto di modificare questo titolo nell'altro di « Ricerche biologiche chimiche », perché questa, secondo i medici, era la terminologia sempre usata. Altri, tra cui il nostro Presidente, avevano invece proposto quest'altro titolo: « Analisi chimiche attinenti a ricerche biologiche ». Io non sono contrario a quest'ultima dizione, quantunque preferirei che si mantenesse il titolo originale aggiungendo la parola « chimiche » onde risulti il titolo: « Ricerche chimiche varie », proprio per eliminare la parola « biologiche », che può ingenerare nei medici qualche apprensione.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Anche io insisterei per la dizione « Ricerche chimiche varie ».

GRAZIOSI, Relatore. In questo numero 167 sono compresi una serie di esami, che riguardano l'esame del sangue, delle urine, del latte di donna, del vomito, delle feci, e via di seguito. Secondo i medici, dovrebbe essere specificato che questi esami riguardano soltanto l'aspetto chimico.

Io, trattando con l'ordine dei chimici, sono pervenuto ad un accordo anche migliore, che ha accontentato completamente i medici, nel senso di trasformare tutte queste voci in denominazioni esclusivamente chimiche e non più di carattere chimico-medico, come esporrò quando passeremo all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e i membri del comitato ristretto, per il

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

lavoro svolto al fine di superare le difficoltà che avevamo incontrato nell'esame di questo disegno di legge.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, che approva l'allegata tariffa, porrò in votazione prima la tariffa, e dopo l'articolo unico.

Passiamo agli articoli del tariffario che porrò successivamente in votazione:

TARIFFARIO NAZIONALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL CHIMICO

TITOLO I.

NORME GENERALI

ART. 1. — La presente tariffa ha carattere nazionale, e a norma del vigente regolamento sulla professione di chimico, serve a stabilire gli onorari professionali minimi spettanti ai chimici.

(È approvato).

ART. 2. — Il chimico è tenuto all'applicazione della presente tariffa ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine, nella cui giurisdizione opera.

(È approvato).

ART. 3. — Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione vengono distinti nelle seguenti quattro categorie:

A) *Onorari a vacanza* — ossia in ragione del tempo impiegato;

B) *Onorari a tabella* — per le normali prestazioni analitiche, per le quali l'onorario è fissato da apposita tabella;

C) *Onorari a percentuale* — ossia in ragione del valore dell'oggetto trattato.

D) *Onorari a discrezione* — ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specificatamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Le prestazioni richieste con urgenza comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 15 per cento.

(È approvato).

ART. 4. — I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente.

(È approvato).

ART. 5. — Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presumibile ammontare delle spese da anticipare.

Durante il corso delle sue prestazioni, il professionista ha inoltre diritto al pagamento di congrui acconti in relazione alle spese da incontrare ed alla parte di lavoro professionale da lui eseguita.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

ART. 6. — Quando un incarico viene affidato a più professionisti, riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa maggiorato del 15 per cento.

(È approvato).

ART. 7. — Le eventuali varianti alla richiesta di prestazioni, se rese necessarie da fatti imprevedibili, o se richieste dal committente debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze dell'incarico originario.

(È approvato).

ART. 8. — Al committente spetta di diritto, salvo particolari pattuizioni, una sola copia degli elaborati riferentisi all'incarico commesso.

Il professionista deve fornire al committente solo quei dati, notizie ed atti, implicitamente compresi negli onorari esposti in parcella.

(È approvato).

ART. 9. — Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà intellettuale su lavori originali, su progetti, su formule chimiche o su processi chimici, o quanto altro rappresenti l'opera del chimico, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti di autore, conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenuti in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

(È approvato).

ART. 10. — È in facoltà del professionista o del committente richiedere al Consiglio dell'Ordine la revisione e la liquidazione della specifica.

In tal caso dovranno essere presentati tutti quegli elaborati e documenti che il Consiglio dell'Ordine riterrà opportuni, onde poter emettere giudizio in proposito.

Il Presidente dell'Ordine comunicherà al richiedente il risultato della revisione e della liquidazione.

All'Ordine, per ogni revisione o liquidazione di specifica, è dovuto, oltre le eventuali spese, un contributo dell'1 per cento sull'onorario liquidato, con un minimo di lire 500 a carico del richiedente.

Nulla è dovuto all'Ordine, a cui carico sono anche le eventuali spese quando la richiesta di revisione o liquidazione è fatta dalla Autorità Giudiziaria.

(È approvato).

TITOLO II.

INDENNITÀ E RIMBORSI

ART. 11. — Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie:

a) spese di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori residenza da lui o dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessari all'esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio;

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di Uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche;

d) le spese di scritturazione, di traduzione, di relazioni o di diciture estere su disegni, progetti, brevetti e simili, spese di cancelleria, di riproduzione disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

e) le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base delle tariffe di 1^a classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti, della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

Le spese per percorsi su strade ordinarie, sia su vetture o automezzi propri, che con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

(È approvato).

ART. 12. — Per la redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici relativi all'incarico, è dovuto al professionista un compenso minimo di lire 250.

Per ogni certificato rilasciato a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 1.000 (salvo per i certificati relativi alle prestazioni a tabella).

(È approvato).

TITOLO III.

ONORARI A VACAZIONE

ART. 13. — Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, o sulle quali il tempo concorre come elemento precipuo.

In particolare sono da computarsi a vacanza, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella e a percentuale:

a) i prelievi di campioni;

b) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere chimico;

c) le competenze per le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;

d) le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000.

(È approvato).

ART. 14. — Gli onorari a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1.000 per ogni ora o frazione di ora, per un massimo di sei vacanze al giorno.

Qualora egli debba valersi di aiuto, avrà diritto inoltre ad un compenso di lire 600 all'ora o frazione di ora, per ogni aiuto iscritto all'Albo dei chimici, e di lire 400 all'ora o frazione di ora, per ogni altro aiuto di concetto, per un massimo di sei vacanze al giorno.

Per le operazioni compiute in condizioni di particolare disagio o pericolosità o in ore notturne, detti compensi sono aumentati almeno del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 15. — Le consultazioni verbali comportano un onorario minimo di lire 1.000.

(È approvato).

TITOLO IV.

ONORARI A TABELLA

ART. 16. — Gli onorari a tabella si riferiscono alle operazioni relative ad analisi chimiche di ogni specie, ed esclusivamente ad esse.

Penso che in questa sede potrebbe essere inserito l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, del seguente tenore: « Sono esclusi dal presente tariffario, perché non di competenza, i prelievi di carattere biologico su organismi viventi e i pareri sia scritti che verbali di carattere biologico-diagnostico ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 16 risulta, pertanto, così formulato.

« Gli onorari a tabella si riferiscono alle operazioni relative alle analisi chimiche di

ogni specie, ed esclusivamente ad esse. Sono esclusi dal presente tariffario, perché non di competenza, i prelievi di carattere biologico da organismi viventi e i pareri sia scritti che verbali di carattere biologico-diagnostico ».

Pongo in votazione l'articolo 16 così formulato.

(È approvato).

Proseguiamo nell'esame degli articoli del tariffario, che porrò successivamente in votazione.

ART. 17. — L'onorario a tabella è stabilito in base all'allegato A).

Per ogni serie completa delle determinazioni considerate alle singole voci della tabella può essere concessa una riduzione non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli onorari.

(È approvato).

ART. 18. — Per le voci mancanti o incomplete nella tabella, ci si riferisce a quelle analoghe, e, nei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia, si stabiliscono onorari a percentuale o a discrezione.

(È approvato).

ART. 19. — Dall'onorario a tabella sono esclusi:

- a) i sopralluoghi, i prelievi di campioni, gli accertamenti;
- b) i pareri, sia verbali che scritti, relativi alle analisi eseguite;
- c) tutte quelle altre operazioni che esulano direttamente dalla pura analisi chimica.

(È approvato).

TITOLO V.

ONORARI A PERCENTUALE

ART. 20. — Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

- a) esecuzione di un impianto, e cioè: la compilazione dei progetti, preventivi, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, avviamento, consegne, ecc.;
- b) consulenze;
- c) perizie estimative;
- d) inventari.

(È approvato).

ART. 21. — Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di laboratorio, escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi speciali o particolari competenze, i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, ecc. strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Al professionista sono dovuti però a parte ed in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso, di cui agli articoli 11 e 12 e le vacanze, di cui all'articolo 13, ridotte del 50 per cento, i rimborsi per speciali reattivi, per l'impianto pilota, o per speciali impianti sperimentali di laboratorio.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

TITOLO VI.
IMPIANTI

ART. 22. — Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, dovuti al professionista, le prestazioni considerate in questo capitolo vengono suddivise in classi e categorie descritte nel sotto riportato elenco.

Classe	Categoria	OGGETTO
I		<i>Impianti industriali:</i>
	a)	Impianti completi e cioè: macchinari, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari all'esercizio di un'industria chimica.
	b)	Impianti di lavorazioni chimiche e cioè: macchinari, apparecchi ed annessi necessari per tali lavorazioni.
II	c)	Singole macchine od apparecchi.
		<i>Impianti piloti:</i>
	a)	Completi.
III	b)	Singole macchine od apparecchi.
		<i>Laboratori:</i>
	a)	Completi.
	b)	Parti o sezioni di laboratori.

(È approvato).

ART. 23. — Se un lavoro professionale interessa più di una classe, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente per ogni classe e non globalmente.

A) *Prestazioni per l'esecuzione di opere.*

ART. 24. — Quando per l'esecuzione di una opera delle indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera — dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione — le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A).

A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera, si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è valutato a discrezione.

(È approvato).

ART. 25. — Gli onorari di cui all'articolo 24 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori, ed anche quando avviene che nell'adempimento del-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

l'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'articolo 28, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B) non superi il valore di 0,20.

(È approvato).

ART. 26. — Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente, entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda un impiego personale maggiore del normale.

(È approvato).

ART. 27. — Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B)

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste operazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione, come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'articolo 13, il rimborso delle spese di cui agli articoli 11 e 12, e degli oneri di cui all'articolo 26.

(È approvato).

ART. 28. — Agh effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

a) compilazione del progetto sommario o studio dell'impianto, ovvero calcolo di massima della macchina o del congegno, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di una relazione;

b) compilazione del preventivo sommario;

c) compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero e in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;

d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;

e) esecuzione dei particolari costruttivi;

f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;

g) direzione od alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche, nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per la attuazione dell'opera progettata nelle varie sue fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

h) eventuali prove di laboratorio o di officina;

i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

l) liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nella allegata tabella B), intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, se redatti dallo stesso professionista.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

B) *Collaudo di lavori e forniture e avviamento impianti.*

ART. 29. — Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazione, di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

(È approvato).

ART. 30. — Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri si applicano le aliquote indicate nella allegata tabella C).

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico.

Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misura del lavoro ed il controllo della contabilità, delle qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la relazione di collaudo, il certificato di collaudo, e la relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

(È approvato).

ART. 31. — Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C) sarà aumentato almeno del 15 per cento.

(È approvato).

ART. 32. — Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgano in seguito al collaudo tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 33. — Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

(È approvato).

ART. 34. — Gli onorari per l'avviamento di impianti vengono normalmente liquidati a discrezione.

Qualora il professionista che esegue l'avviamento dell'impianto ne sia stato anche il progettista avrà diritto, per l'avviamento, ad una maggiorazione del 30 per cento sul suo onorario di progettista.

(È approvato).

C) *Consulenze e pareri.*

ART. 35. — L'onorario spettante al professionista che presta opera di consulenza presso un'industria indirizzando l'insieme dell'attività produttiva dell'industria stessa, viene computato in base alla seguente tabella:

VALORE DELLA PRODUZIONE	Onorari percentuali
Fino a L. 10.000.000	5 %
Sul di più fino a » 20.000.000	2,5 %
Sul di più fino a » 30.000.000	2 %
Sul di più	1,5 %

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

ART. 36. — Le consulenze limitate ad alcune attività di una industria possono essere computate a discrezione o a percentuale, secondo la seguente tabella:

VALORE DELLA PRODUZIONE		Onorari percentuali
Fino a	L. 150.000	5 %
Sul di più fino a	» 250.000	4 %
Sul di più fino a	» 1.000.000	3 %
Sul di più fino a	» 2.000.000	2 %
Sul di più		1,5 %

(È approvato).

ART. 37. — La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sul valore lordo della produzione per tutta la durata del rapporto di consulenza.

(È approvato).

ART. 38. — Gli onorari per le consulenze saltuarie, ossia limitate a talune prestazioni professionali, vengono computate a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

(È approvato).

ART. 39. — Sono computate a parte, a norma delle relative tariffe, tutte le prestazioni che esulano dalla normale attività pattuita col professionista consulente.

(È approvato).

ART. 40. — Al professionista, che valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un giudizio sulla qualità di una merce o di un prodotto, spetta un onorario non inferiore a lire 1.000.

(È approvato).

ART. 41. — Al professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un parere o dà un suggerimento relativo alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne le qualità od eliminarne i difetti, ecc. spetta un onorario da computarsi in base al valore della merce o prodotto, secondo la sotto riportata tabella:

VALORE DELLA PARTITA		Onorari percentuali
Fino a	L. 100.000	2 %
Sul di più fino a	» 400.000	1,5 %
Sul di più fino a	» 2.000.000	1 %
Sul di più fino a	» 8.000.000	0,5 %
Sul di più		0,2 %

L'onorario minimo è stabilito in lire 2.000.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

D) *Inventari e consegne.*

ART. 42. — Per la compilazione di inventari e consegne di impianti industriali, macchinari, impianti piloti e laboratori, oltre il compenso a vacanza, di cui all'articolo 13, ridotto del 50 per cento e il rimborso delle spese, di cui agli articoli 11 e 12, è dovuto al professionista un compenso da valutarsi nella quindicesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'articolo 36, applicato all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate

(È approvato).

ART. 43. — I compensi previsti per inventari o consegne di impianti industriali, di impianti piloti, laboratori, ecc., presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi *ex novo*, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione, per ricerche di titoli relativi.

(È approvato).

ART. 44. — Per inventari e valutazione di materie prime, prodotti chimici e similari, lavorati o semi-lavorati, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto al professionista un onorario computato secondo la seguente tabella:

VALORE DELLA MERCE		Onorari percentuali
Fino a	L. 50.000	a discrezione
Fino a	» 200.000	0,80 %
Sul di più fino a	» 500.000	0,70 %
Sul di più fino a	» 1.000.000	0,60 %
Sul di più		0,50 %

(È approvato).

E) *Perizie estimative.*

ART. 45. — Le perizie possono essere:

a) *Sommario*, cioè basate su elementi sintetici e globali, esposti in brevi elaborati riassuntivi;

b) *Sintetiche*, cioè basate su elementi risultanti da principali fattori che influiscono sul valore e corredate da una relazione sintetica dei risultati;

c) *Analitiche*, cioè basate su valutazioni particolareggiate di ogni singolo elemento costitutivo, con descrizione del loro valore, stato, potenzialità, ecc.

(È approvato).

ART. 46. — La liquidazione delle parcelle riferentesi alle perizie sintetiche è fatta in base alla allegata tabella D). Per le perizie sommarie le suddette aliquote vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate.

Per importi di stima inferiori a lire 250.000 gli onorari vengono stabiliti a discrezione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

F) *Perizie per accertamenti e valutazione danni.*

ART. 47. — Oltre rilievi eventuali, calcoli analisi, ecc. da computarsi a parte, gli onorari per le perizie di accertamento e valutazione dei danni vengono computati secondo la sotto riportata tabella:

IMPORTO DEL DANNO		Onorari percentuali
Fino a	L. 500.000	2,50 %
Sul di più fino a	» 1.000.000	1,90 %
Sul di più fino a	» 2.000.000	1,75 %
Sul di più fino a	» 3.000.000	1,50 %
Sul di più fino a	» 5.000.000	1,25 %
Sul di più fino a	» 10.000.000	1 %
Sul di più fino a	» 25.000.000	0,60 %
Sul di più fino a	» 50.000.000	0,30 %
Sul di più fino a	» 100.000.000	0,27 %
Sul di più fino a	» 200.000.000	0,24 %
Sul di più fino a	» 400.000.000	0,20 %
Sul di più fino a	» 650.000.000	0,18 %
Sul di più fino a	» 1.000 000.000	0,15 %
Sul di più		0,10 %

(È approvato).

ART. 48. — Per l'accertamento dei danni, computi per la valutazione, trattative con l'assicuratore o enti per l'accordo, la sopra riportata tabella viene applicata integralmente. Per accertamenti di danni e loro valutazione la tariffa sopra riportata è applicata con riduzione del 50 per cento.

Per perizie giudiziarie o stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi, la tariffa sopra riportata è applicata integralmente.

(È approvato).

ART. 49. — L'onorario minimo per prestazioni di perizie per accertamenti e valutazione danni è stabilito in lire 12.500.

(È approvato).

TITOLO VII.

ONORARI A DISCREZIONE

ART. 50. — I compensi per le prestazioni che per le loro particolari caratteristiche non possono essere determinati con riferimento ai casi contemplati nei precedenti titoli della presente tariffa saranno stabiliti discrezionalmente dal professionista incaricato, tenuto conto della importanza dell'incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo occorso del valore economico degli interessi per i quali la prestazione è richiesta.

(È approvato).

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 51. — La presente tariffa, alla data della entrata in vigore, deve essere applicata indistintamente da tutti i professionisti e degli enti statali e parastatali per quella parte atti che esula dai compiti di istituto.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

TABELLA A.

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA
PER OGNI LIRE 100 DI IMPORTO DELL'OPERA

IMPORTO DELL'OPERA	Classi e categorie delle opere secondo l'elenco dell'articolo 25						
	Impianti industriali			Impianti piloti		Laboratori	
	I-a	I-b	I-c	II-a	II-b	III-a	III-b
250.000	12,50	22,50	20 —	40 —	20 —	10 —	15 —
500.000	10 —	18 —	15 —	30 —	15 —	8 —	12 —
1.000.000	8,60	16 —	12,50	20 —	12,50	6,80	10 —
2.500.000	6,50	12 —	9,80	12 —	9,80	5,20	7,80
5.000.000	5 —	9,60	6,90	9,60	6,90	4 —	6 —
10.000.000	4 —	7,40	5 —	7,40	5 —	3,20	4,80
15.000.000	3,75	6,75	4,20	6,75	4,20	3 —	4,50
20.000.000	3,50	6,30	4 —	6,30	4 —	2,80	4,20
30.000.000	3,25	5,85	3,70	5,85	3,70	2,60	3,90
40.000.000	3 —	5,40	3,40	5,40	3,40	2,40	3,60
50.000.000	2,85	5,15	3,10	5,15	3,10	2,30	3,40
100.000.000	2,50	4,50	2,25	4,50	2,25	2	3 —
150.000.000	2,20	3,90	1,50	3,90	1,50	1,80	2,75
200.000.000	1,95	3,30	—	3,30	—	1,65	2,55
250.000.000	1,75	2,80	—	2,80	—	1,55	2,40
300.000.000	1,60	2,40	—	2,40	—	1,45	2,30
400.000.000	1,40	2 —	—	2 —	—	1,40	2,20
500.000.000	1,25	1,70	—	1,70	—	1,35	2,10

Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopra indicati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

TABELLA B.

PRESTAZIONI PARZIALI	Classe di lavoro secondo l'elenco articolo 25		
	I	II	III
a) Progetto di massima	0,12	0,08	0,12
b) Preventivo sommario	0,03	0,02	0,03
c) Progetto esecutivo	0,22	0,18	0,30
d) Preventivo particolareggiato	0,10	0,07	0,07
e) Particolari costruttivi	0,08	0,05	0,08
f) Capitolati e contratti	0,10	0,10	—
g) Direzione lavori	0,15	0,20	0,15
h) Prove di officina	—	—	0,12
i) Assistenza al collaudo e avviamento	0,15	0,20	0,13
l) Liquidazione	0,05	0,10	—

(È approvato).

TABELLA C.

IMPORTO DELLE OPERE	Percentuale su ogni 100 hre di importo dell'opera
1.000.000	1,30
2.000.000	1,14
3.000.000	1,04
5.000.000	0,91
10.000.000	0,62
15.000.000	0,45
20.000.000	0,38
30.000.000	0,27
40.000.000	0,23
50.000.000	0,20
60.000.000	0,18
70.000.000	0,17
80.000.000	0,16
90.000.000	0,15
100.000.000	0,145
150.000.000	0,118
200.000.000	0,10
300.000.000	0,08
500.000.000	0,064

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

TABELLA D.

ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER PERIZIE ESTIMATIVE
PARTICOLAREGGIATE PER OGNI LIRE 1.000, DI IMPORTO STIMATO

IMPORTO STIMATO	Fabbriche	Impianti chimici	Macchinari	Merci
	I	II	III	IV
250.000	17 —	18 —	19 —	19 —
500.000	11,20	12 —	12 —	12 —
1.000.000	9 —	9,60	10 —	10 —
2.500.000	7,30	7,80	7,80	7,80
5.000.000	5,60	6 —	5,50	5,50
10.000.000	4,50	4,80	4 —	4 —
15.000.000	4,20	4,50	3,40	3,40
20.000.000	3,90	4,20	3,20	3,20
30.000.000	3,60	3,90	3 —	3 —
40.000.000	3,40	3,60	2,60	2,60
50.000.000	3,20	3,40	2,40	2,40
100.000.000	2,40	3 —	2 —	2 —
200.000.000	1,60	2,50	1,60	1,60
300.000.000	1,40	2,20	1,40	1,40
500.000.000	1,20	2 —	1,20	1,20

Per importi superiori ai massimi sopra elencati gli onorari saranno concordati di volta in volta tra le parti.

(È approvato).

Passiamo ora all'allegato A di cui do lettura:

ALLEGATO A.

ONORARI A TABELLA PER ANALISI CHIMICHE

Nelle tabelle seguenti sono indicati gli onorari minimi dovuti al chimico per la esecuzione di un lavoro analitico previsto nelle tabelle stesse. (Titolo I, articolo 1).

I prelevamenti di campioni, o i consigli ed i pareri da fornirsi in base ai risultati analitici devono essere liquidati a parte in base alle norme generali. (Titolo IV, articolo 19).

Per ogni serie completa delle determinazioni considerate alle singole voci della Tabella può essere concessa una riduzione non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli onorari. (Titolo IV, articolo 17).

ONORARI A TABELLA

N. B. — *Le voci contrassegnate con asterisco (*) sono da liquidarsi con onorario da convenire.*

1. — ACETO.

Peso specifico	L.	400
Acidità totale	»	400
Acidità fissa	»	1.200
Estratto secco	»	1.200
Ceneri	»	1.200
Alcalinità delle ceneri (compresa determin. ceneri)	»	1.500
Ricerca degli acidi minerali liberi	»	400
Sostanze coloranti estranee	»	800
Ricerca metalli nocivi		(*)
Esame microscopico	»	500

2. — ACIDI GRASSI.

Umidità	»	800
Acidi grassi liberi	»	1.000
Grasso totale neutro	»	1.500
Sostanze insaponificabili	»	1.500

3. — ACIDI MINERALI (vedi prodotti chimici).

4. — ACIDI ORGANICI (vedi prodotti chimici).

5. — ACQUA DI MARE.

Ricerca e determinazione del NaCl nelle merci avariate	»	2.500
Analisi completa		(*)

6. — ACQUE DI RIFIUTO (*)

7. — ACQUA PER CALDAIE.

Durezza totale (idrotimetrica)	»	800
Durezza permanente (idrotimetrica)	»	1.200
Alcalinità totale	»	800
Alcalinità permanente	»	1.200
Cloro	»	1.000
Solforico	»	1.500

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Sostanze organiche	L.	800
Determinazione calcio	»	1.500
Determinazione calcio e magnesio	»	2.500
Correzione nella durezza		(*)
8. — ACQUA PER USO INDUSTRIALE (vedi per caldaie).		
9. — ACQUA PER USI TECNICI SPECIALI.		(*)
10. — ACQUA POTABILE.		
Caratteri organolettici, reazione	»	500
Conducibilità elettrica	»	1.500
Ph	»	1.500
Analisi sommaria:		
Sostanze sospese	»	1.200
Residuo fisso	»	2.500
Durezza totale (idrotimetrica)	»	800
Durezza permanente (idrotimetrica)	»	1.200
Alcalinità totale	»	800
Alcalinità permanente	»	1.200
Ammoniaca (ricerca)	»	400
Acido nitroso (ricerca)	»	400
Acido nitrico (ricerca)	»	400
Acido fosforico (ricerca)	»	800
Idrogeno solforato (ricerca)	»	400
Sostanze organiche	»	800
Cloro	»	1.500
Acido solforico	»	1.500
Analisi completa		(*)
Ricerca e determinazione dei metalli nocivi		(*)
11. — ACQUA MINERALE ARTIFICIALE		(*)
12. — ACQUA MINERALE NATURALE		(*)
13. — ACQUA GAZOSE.		
Estratto secco	»	1.500
Saggio sulla natura dello zucchero	»	800
Ricerca saccarina o dulcina	»	1.500
Ricerca acidi minerali liberi	»	1.000
Ricerca del colorante artificiale	»	800
Ricerca degli agenti conservativi (per ognuno)	»	1.000
14. — ALCALI (vedi prodotti chimici).		
15. — ALCOLI.		
Peso specifico	»	400
Gradazione alcolica per densità	»	400
Gradazione alcolica per distillazione	»	1.200
Determinazione degli acidi	»	1.200
Determinazione degli eteri	»	1.500
Determinazione degli alcoli superiori	»	3.500
Determinazione delle aldeidi	»	1.500
Determinazione del furfurolo	»	1.500
Determinazione dell'alcole metilico	»	2.500

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

16. — AMIDI E FECOLE.

Umidità	L.	800
Ceneri	»	1.200
Esame microscopico	»	500
Acidità	»	500
Ricerche di sofisticanti		(*)

17. — ANTICRITTOGAMICI ED INSETTICIDI.

1°) *Solfato di rame:*

Titolo in solfato di rame	»	1.500
Determinazione del ferro	»	1.500
Determinazione dell'acido solforico libero	»	800

2°) *Paste e polveri Caffaro:*

Titolo in rame	»	1.500
--------------------------	---	-------

3°) *Solfo e rocce solfifere:*

Umidità	»	800
Determinazione del titolo in solfo e bitume	»	6.000
Determinazione del titolo in solfo in presenza di bitume	»	5.000
Determinazione del titolo in solfo in assenza di bitume	»	2.500
Determinazione del grado di finezza (Chancel)	»	1.500
Ricerca del bitume	»	500
Altre ricerche e determinazioni		(*)

4°) *Solfo ramato:*

Titolo in rame, determinazione del solfo, ecc..	(Vedi 1) e 3)	
---	---------------	--

5°) *Miscele solfocalciche:*

Solfo totale	»	2.000
Solfo dei tiosolfati	»	1.500
Solfo dei solfuri	»	2.500
Solfo dei solfati	»	2.000
Calcio totale	»	1.500

6°) *Soluzione di formalina:*

Determinazione del contenuto in formaldeide	»	1.000
---	---	-------

7°) *Prodotti arsenicali:*

Umidità	»	800
Arsenico totale	»	2.000
Arsenico solubile	»	2.500
Arsenico trivalente	»	1.500

8°) *Arseniti alcalini:*

Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale e dell'anidride arseniosa totale	»	4.000
--	---	-------

9°) *Arseniato di piombo:*

Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale dell'arsenico solubile in acqua e dell'ossido di piombo totale	»	7.500
--	---	-------

10°) *Acetoarseniti di rame:*

Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale dell'anidride arseniosa totale, dell'anidride arseniosa solubile nell'acqua e dell'ossido di rame totale	»	8.500
--	---	-------

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

11°) <i>Arseniato di calcio:</i>	
Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale, dell'anidride arseniosa, dell'arsenico solubile in acqua e della calce totale	L. 8.000
12°) <i>Cianuri di potassio e di sodio:</i>	
Determinazione del titolo	» 1.500
Determinazione del titolo e del cloro.	» 2.500
13°) <i>Fosfuri di zinco:</i>	
Determinazione del fosforo attivo	» 3.500
14°) <i>Tabacco ed estratti di tabacco:</i>	
Determinazione della nicotina	» 3.000
15°) <i>D. D. T.:</i>	
Determinazione del titolo	(*)
18. — ARGILLE, CAOLINI, PRODOTTI REFRATTARI.	
<i>Analisi meccanica:</i>	
Composizione granulometrica	(*)
Determinazione argilla (Appiani).	» 1.200
<i>Analisi chimica:</i>	
Refrattarietà	» 5.000
Umidità	» 800
Perdita alla calcinazione	» 800
Silice totale	» 2.000
Silice combinata	» 2.500
Alluminio e ferro ossido	» 1.500
Calcio	» 1.500
Magnesio	1.500
Altre determinazioni	(*)
19. — ARIA.	
Il campione deve essere prelevato dal personale del Laboratorio.	
Ricerche e determinazioni a richiesta	(*)
20. — ASFALTI (vedi bitumi naturali e artificiali).	
21. — BARBABIETOLE DA FORAGGIO (vedi foraggi, ecc.).	
22. — BARBABIETOLE DA ZUCCHERO.	
Grado saccarimetrico con polarimetro	» 2.500
Determinazione marco	» 2.500
23. — BENZINA (vedi oli minerali).	
24. — BEVANDE ALCOLICHE (vedi liquori e spiriti).	
25. — BIRRA.	
Peso specifico	» 400
Gradazione alcolica	» 1.500
Acidità	» 400
Estratto secco	» 1.200
Ceneri	» 1.200
Grado saccarimetrico	» 1.000
Esame microscopico	» 500
Ricerca saccarina	» 1.500

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

26. — BISCOTTI.

Umidità	L.	800
Ceneri	»	1.200
Grasso	»	1.500
Zuccheri	»	2.000
Esame microscopico	»	500

27. — BITUMI NATURALI ED ARTIFICIALI.

1°) *Asfalti:*

Peso specifico	»	1.000
Solubilità in solfuro di carbonio o altri solventi	»	1.500
Analisi chimica della parte minerale	»	(*)
Prova di penetrazione	»	2.000
Punto di rammollimento	»	1.500
Punto di sgocciolamento	»	1.500
Viscosità	»	1.500
Duttilità	»	2.500
Inflammabilità ed accensione	»	1.500
Volatilità	»	1.500
Determinazione della paraffina	»	3.000
Ceneri	»	1.200
Altre determinazioni	»	(*)
Estrazione del bitume con solfuro di carbonio per l'esecuzione delle prove fisiche a seconda del quantitativo necessario per le prove richieste . . .	»	(*)

2°) *Emulsione bituminosa:*

Contenuto in bitume	»	1.500
Acqua per distillazione con xilolo	»	1.200
Disidratazione del bitume per ricavarne il residuo da sottoporre alle prove fisiche	»	1.500
Estrazione del bitume con alcole	»	1.200

28. — BURRO.

Umidità	»	800
Materia grassa	»	1.500
Acidità	»	1.000
Grado refrattometrico	»	500
Indice di Reichert e Meissl	»	2.000
Indice di Polenske	»	2.000
Ricerca del cloruro sodico e del borato (ciascuna)	»	800
Determinazione del cloruro sodico	»	1.200
Determinazione del borato	»	2.000
Ricerca della colorazione artificiale	»	800

29. — CACAO.

Umidità	»	800
Grasso	»	1.500
Ceneri	»	1.200
Alcalinità delle ceneri (compresa determ. ceneri)	»	1.500
Esame microscopico	»	1.000

30. — CAFFÈ.

1°) *Caffè crudo:*

Umidità	»	800
Ceneri	»	1.200
Estratto acquoso	»	1.500
Ricerca colorazione artificiale	»	800
Determinazione della caffeina	»	4.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

2°) Caffè tostato in chicchi:	
Umidità	L. 800
Ceneri	» 1.200
Estratto acquoso	» 1.500
Ricerca dell'olio di vaselina	» 2.000
3°) Caffè tostato e macinato:	
Vedi caffè tostato in chicchi.	
Esame microscopico	» 1.000
31. — CALCESTRUZZO (vedi materiale da costruzione).	
32. — CALCE IDRAULICA (vedi materiale da costruzione).	
33. — CALCE VIVA.	
Umidità	» 1.000
Perdita di calcinazione	» 1.200
Silice	» 2.000
Alluminio e ferro	» 1.500
Calcio e magnesio (ciascuna)	» 1.500
Solfati	» 1.500
34. — CANDELE.	
Determinazione della paraffina e della stearina	» 3.000
Ricerche speciali	(*)
35. — CANDITI (vedi marmellate).	
36. — CAOLINO (vedi argille).	
37. — CARBONI FOSSILI, TORBE, LIGNITI, AGGLOMERATI, CARBONI DI LEGNO.	
Umidità:	
a) perdita all'aria	» 800
b) perdita a 105°	» 800
c) per distillazione con xilolo	» 1.200
Materie volatili	» 2.000
Ceneri	» 1.200
Solfo totale	» 2.500
Potere calorifico sup. Mahler	» 3.500
Indice rigonfiamento	» 1.600
Analisi elementare ed altre determinazioni	(*)
38. — CARNI ALIMENTARI FRESCHE E PREPARATE.	
1°) Carne fresca:	
Acqua	» 800
Ceneri	» 1.200
Grasso	» 1.500
Azoto	» 2.500
2°) Carne insaccata ed in scatola:	
Acqua	» 800
Ceneri	» 1.200
Grassi	» 1.500
Azoto	» 2.500
Altre ricerche, determinazioni	(*)
39. — CARTA E CARTONI.	
Ceneri totali	» 1.200
Altre determinazioni	(*)

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

40. — CATRAMI.	
Umidità (distillazione con xilolo) e peso specifico al picnometro	L. 2.400
Distillazione frazionata fino a 360°.	» 2.500
Prodotti di distillazione del catrame: oli leggeri, medi, ecc. (vedi solventi).	
41. — CELLULOSA. (*)	
42. — CEMENTI (vedi materiali da costruzione).	
43. — CERA.	
Esame per la genuinità	(*)
Determinazione del peso specifico	» 1.200
Determinazione del grado refrattometrico.	» 400
Punto di fusione	» 1.000
Determinazione dell'acidità	» 500
Determinazione del numero di saponificazione	» 1.200
Determinazione numero di iodio	» 2.000
Determinazione delle materie estranee (resina, paraffina, stearina, ceresina, ecc).	(*)
44. — CEREALI.	
Determinazione dei corpi estranei	» 800
Peso specifico con bilancia ufficiale	» 800
Determinazione dell'umidità	» 800
Determinazione delle ceneri	» 1.200
Determinazione dei grassi, sostanze azotate e cellulosa (ognuna)	» 1.500
Determinazione dell'acidità	» 800
Altre ricerche e determinazioni	(*)
45. — CIOCCOLATA.	
Umidità	» 800
Grassi.	» 1.500
Ceneri	» 1.200
Zuccheri: Saccarosio Clerget	» 1.200
Zuccheri riducenti	» 1.500
Lattosio	» 2.000
46. — COLLA.	
Determinazione del potere incollante	» 1.500
Determinazione dell'acidità	» 800
Determinazione delle ceneri	» 1.200
Determinazione dell'azoto totale	» 2.500
Determinazione dell'anidride solforosa	» 2.000
47. — COLORI MINERALI.	
Analisi chimica completa o ricerche e determinazioni singole	(*)
48. — COLORI ORGANICI	
Identificazione	(*)
49. — COLORI PREPARATI (vedi vernici ecc.).	
50. — COMBUSTIBILI.	
Combustibili solidi (vedi carboni).	
Combustibili liquidi (vedi oli minerali ecc.).	
Combustibili gassosi:	
Potere calorifico	» 4.000
Potere illuminante	» 4.000
Analisi completa	(*)

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

51. — CONCIMI AZOTATI.	
Umidità	L. 800
Azoto totale, nitrico, ammoniacale (ciascuno)	» 2.500
Residuo fisso	» 1.200
Altre determinazioni	(*)
52. — CONCIMI FOSFATICI.	
Umidità	» 800
Anidride fosforica totale	» 2.000
Anidride fosforica solubile in acido citrico	» 2.000
Anidride fosforica solubile in citrato ammonico	» 2.000
Finezza	» 1.000
Ferro e alluminio	» 1.500
Altre determinazioni	(*)
53. — CONCIMI POTASSICI.	
Titolo concime in potassa	» 4.000
Umidità	» 800
Residuo insolubile	» 1.200
Altre determinazioni	(*)
54. — CONFETTI (vedi marmellate).	
55. — CONSERVE DI FRUTTA (vedi marmellate).	
56. — CONSERVE DI POMODORO E ORTAGGI CONSERVATI.	
Esame per giudicare se la composizione e la conservazione soddisfino alle prescrizioni dei regolamenti vigenti	(*)
Determinazione dell'estratto secco totale	» 1.200
Determinazione dei cloruri totali	» 1.200
Determinazione acidità totale e volatile	» 1.200
Determinazione degli zuccheri invertiti	» 2.000
Determinazione delle ceneri	» 1.200
Ricerche fecole e farine	» 1.200
Ricerca dei coloranti estranei	» 1.000
Ricerca dei metalli (stagno, piombo, rame, zinco) ciascuno	» 1.000
Ricerca e determinazione, dei metalli tossici, ciascuno	» 3.000
Ricerca delle sole sostanze conservative e antifermenti	(*)
Esame microscopico	» 1.000
57. — CREMA DI LATTE.	
Determinazione del grasso	» 1.500
Per ogni altra determinazione	(*)
58. — CRISANTEMO IN POLVERE.	
Determinazione dell'umidità, delle ceneri e dell'estratto eterico ed acquoso e ricerca microscopica delle sostanze estranee	(*)
59. — CRUSCA (vedi farine).	
60. — CUOI.	
Umidità	» 800
Ceneri	» 1.200
Materia grassa	» 1.500
Sostanze solubili totali	» 1.500
Sostanze solubili tannanti o non tannanti	» 2.500
Sostanza dermica	» 1.500
Determinazione dell'Ossido di cromo	» 2.500
Determinazione dell'allumina	» 2.000
Altre determinazioni	(*)

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

61. — DENTIFRICI (vedi profumerie).	
62. — DESTRINE.	
Umidità	L. 800
Acidità	» 800
Ceneri	» 1.200
Viscosità	» 1.000
Esame microscopico	» 1.000
Altre determinazioni	(*)
63. — DETERSIVI (vedi saponi e detersivi).	
64. — DROGHE.	
Esame chimico e microscopico allo scopo di accertarne la purezza	(*)
Determinazione dei principi attivi e delle essenze	(*)
Determinazione umidità	» 800
Esame microscopico	» 1.000
65. — EMULSIONI BITUMINOSE (vedi bitumi).	
66. — ESSENZE	(*)
67. — ESTRATTI DI CARNE (vedi carne).	
68. — ESTRATTI DI MALTO (vedi malto).	
69. — ESTRATTI TANNICI (vedi materie concianti).	
70. — ESTRATTI VEGETALI ALIMENTARI (vedi conserva di pomodoro).	
71. — FARINE.	
Determinazione dell'umidità, ceneri, glutine.	» 3.000
Determinazione delle ceneri e del residuo insolubile	» 1.500
Determinazione dell'acidità	» 500
Determinazione dell'azoto, cellulosa, grassi (ciascuna)	» 2.000
Esame microscopico	» 800
Altre ricerche e determinazioni	(*)
Prova di setacciatura.	» 400
Potere fermentativo	» 2.000
Saggi di farinografo	» 2.000
72. — FARINE LATTEE (vedi latte conservato).	
73. — FECCIA DI VINO	(*)
74. — FECOLE (Vedi amidi).	
75. — FIBRE TESSILI, FILATI E TESSUTI.	
Determinazione del tessuto in tessuti incerati o pegamoidati	» 2.500
Determinazione della carica	» 2.500
Determinazione della seta	» 1.500
Determinazione per sfilamento.	» 1.000
Determinazione di umidità	» 800
Determinazione lanital misto con lana	» 2.000
Determinazione gomma in tessuti gommati	» 3.500
Finezza e lunghezza fibra di lana	» 2.500
Lunghezza della fibra di cotone	» 800
Solidità del colore al lavaggio	» 800
Solidità del colore agli acidi	» 800
Solidità del colore agli alcali	» 800
Riconoscimento colorante	(*)
Esame microscopico	» 800
Perdita alla sparcchiatura	» 1.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Determinazione dalla lana in tessuti misti (lana e cotone e lana e filo artificiale) con sparecchiatura.	L.	2.500
Solidità del colore alla luce	»	1.000
Determinazione dell'appretto	»	1.000
Determinazione lana in tessuti misti (lana e cotone o lana e filo artificiale) senza sparecchiatura	»	2.000
Determinazione cotone in tessuti misti (lana e cotone o cotone e fibra artificiale) con sparecchiatura.	»	2.000
Determinazione cotone in tessuti misti (lana e cotone o cotone e fibra artificiale) senza sparecchiatura.	»	2.000
Determinazione cotone e fibra artificiale in tessuti misti di cotone e fibra artificiale	»	3.000
Determinazione fiocco canapa in misto cotone	»	3.500
<i>Saggi Tecnici:</i>		
1°) Peso per metri quadrati o per metri lineari	»	500
2°) Raccorcimento o restringimento	»	1.000
3°) Riduzione di un tessuto non follato per sfilamento	»	1.000
4°) Riduzione di un tessuto follato	»	1.500
5°) Armatura tessuto non follato	»	1.000
6°) Armatura di un tessuto follato	»	2.000
7°) Titolo del filato	»	800
8°) Resistenza (per ogni 4 striscie)	»	1.500
9°) Resistenza su maglia (per ogni 4 dischi)	»	1.500
10°) Impermeabilità	»	1.000
11°) Imbibizione	»	1.000
12°) Giri di torsione	»	800
13°) Resistenza dei filati	»	1.000
14°) Resistenza allo scoppio	»	1.200
Per ogni altra determinazione		(*)
76. — FORAGGI, MANGIMI, PANNELLI.		
Determinazione dell'umidità	»	800
Determinazione delle ceneri	»	1.200
Sostanze proteiche totali	»	2.500
Sostanze grasse	»	1.500
Cellulosa	»	2.000
Esame microscopico	»	1.000
Altre ricerche e determinazioni		(*)
77. — FORMAGGI ED ALTRI PRODOTTI DI CASEIFICIO.		
Umidità	»	800
Grasso	»	1.500
Azoto totale	»	2.500
Azoto solubile	»	2.500
Acidità	»	1.000
Ceneri	»	1.200
Sostanze coloranti	»	1.000
Cloruro sodico	»	1.200
Ricerca e determinazione di grasso ed altre sostanze estranee		(*)
78. — FRUTTA SECCA.		
Ricerca dei coloranti estranei	»	1.000
Ricerca dei metalli tossici		(*)
Determinazione dello zucchero (saccarosio e zucchero invertito).	»	1.500
79. — GASSOSE (vedi acqua gassosa).		

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

80. — GELATI.

Determinazione degli zuccheri (saccarosio e zucchero invertito)	L.	1.500
Ricerca saccarina o dulcina	»	1.500
Ricerca colorazione artificiale	»	1.000
Ricerca essenze sintetiche		(*)
Ricerca metalli tossici		(*)

81. — GELATINA DI FRUTTA (vedi marmellate).

82. — GESSO.

Determinazione del contenuto di sostanza pura	»	2.000
Determinazione delle impurezze per ogni determinazione	»	2.000
Saggi tecnici (vedi cementi).		

83. — GHIACCIO (vedi acqua potabile).

84. — GHIAIA (vedi materiali da costruzione).

85. — GLICERINE E SOTTO LISCIVIE.

Ceneri	»	1.200
Densità	»	800
Acidità	»	800
Alcalinità libera	»	800
Residuo organico a 160°	»	1.500
Determinazione del glicerolo (metodo al bicromato)	»	2.500
Prova della nitrurazione	»	2.500

Esame delle ceneri:

Ogni ricerca qualitativa		(*)
Ogni determinazione quantitativa		(*)

86. — GLUCOSIO.

Acqua e contenuto in glucosio puro	»	3.000
Ceneri	»	1.200
Altre determinazioni		(*)

87. — GOMME (*)

88. — GIOCATTOLI (*)

89. — GRASSI E OLII.

1°) Oli e grassi vegetali e animali:

Peso specifico	»	800
Grado refrattometrico	»	500
Esame alla luce di Wood	»	800
Ricerca colorazione artificiale	»	1.000
Punto di congelamento	»	1.000
Punto di fusione	»	1.000
Punto di sgocciolamento	»	1.000
Prove della siccatività	»	1.000
Umidità	»	800
Impurezze insolubili in etere di petrolio o etere etilico o solfuro di carbonio	»	1.000
Ceneri	»	1.200
Materia grassa totale nelle paste di saponificazione	»	2.000
Materie insaponificabili	»	2.000
Acidi grassi totali	»	1.200
Acidi grassi ossidati	»	2.500
Indice termico	»	1.200

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Titolo o punto di solidificazione degli acidi grassi	L.	2.000
Indice di acidità	»	800
Indice di saponificazione	»	1.200
Indice di iodio.	»	2.000
Indice di Reichert-Meissl o numero di Wollny	»	2.000
Indice di Polenske	»	2.000
Ricerca qualitativa della resina	»	800
Determinazione della resina	»	2.500
Reazioni cromatiche (ciascuna)	»	400
2°) <i>Olio di oliva:</i>		
Esame chimico sommario (indice refrattometrico e saggi cromatici per riconoscere gli olii di cotone, sesamo, arachide)	»	1.500
Determinazione umidità	»	800
Peso specifico	»	800
Grado refrattometrico	»	500
Esame alla luce di Wood	»	800
Acidità	»	800
Ricerca dell'olio di arachide e determinazione di intorbidamento secondo Bellier	»	1.200
Ricerca dell'olio di estrazione nell'olio di oliva di pressione	»	1.500
Altre ricerche		(*)
90. — INCHIOSTRI.		
Ricerca pigmenti minerali ed organici		(*)
91. — LACCHE (vedi vernici).		
92. — LATTI (vedi metalli).		
93. — LATTE.		
Determinazione peso specifico	»	400
Determinazione grasso (metodo Gerber)	»	600
Determinazioni ceneri	»	1.200
Determinazione alcalinità delle ceneri (compresa determinazione ceneri)	»	1.500
Determinazione della densità del grasso e del residuo secco, per calcolo	»	1.000
Determinazione della densità del latte e del siero	»	1.000
Acidità	»	500
Determinazione lattosio	»	1.500
Determinazione sostanze proteiche con metodo della formalina	»	500
Azoto totale	»	2.500
Esame microscopico	»	500
Altre ricerche e determinazioni		(*)
94. — LATTE CONDENSATO.		
Determinazione peso specifico del latte	»	400
Determinazione del grasso metodo Gerber	»	600
Determinazione delle ceneri	»	1.200
Determinazione alcalinità delle ceneri (compresa determinazione ceneri)	»	1.500
Determinazione della densità del grasso e del residuo secco per calcolo	»	1.000
Acidità	»	500
Determinazione lattosio	»	1.500
Determinazione sostanze proteiche con metodo formalina	»	500
Azoto totale	»	2.500
Ricerca dei correttivi e antifermentativi		(*)
Esame microscopico	»	500
Determinazione saccarosio.	»	1.200
Determinazione zuccheri aggiunti	»	3.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

95. — LEGHE METALLICHE (vedi metalli).		
96. — LEGUMINOSE.		
Umidità	L.	800
Peso specifico	»	400
Corpi estranei		(*)
Analisi chimica (vedi cereali)		
97. — LEGNAMI		(*)
98. — LIEVITO.		
Esame completo		*
99. — LIGNITI (vedi carboni fossili).		
100. — LIQUORI.		
Determinazione dell'alcole	»	1.200
Purezza dell'alcole		(*)
Saccarosio	»	1.200
Ricerca della colorazione artificiale	»	1.000
Identificazione delle sostanze coloranti non consentite		(*)
Determinazione del glucosio	»	1.500
Ricerca della saccarina o dulcina	»	1.500
Ricerca e determinazione dell'acido cianidrico.	»	2.000
Ricerca essenze sintetiche		(*)
101. — MALTO (<i>Estratto</i>).		
Potere diastatico	»	4.500
102. — MARGARINA E SURROGATI DEL BURRO.		
Determinazione del grasso	»	1.500
Ricerca dei sofisticanti comuni (ciascuno)	»	1.000
Ricerca della colorazione artificiale	»	1.000
Determinazione acqua	»	800
Ricerca dei comuni agenti conservatori		(*)
103. — MARMELLATE, GELATINE, CANDITI, FRUTTA ALLO SCIROPPO, CONFETTI.		
Esami per giudicare se la composizione e la conservazione soddisfino alla prescrizione dei regolamenti vigenti.		(*)
Determinazione residuo secco al rifrattometro.	»	400
Determinazione saccarosio (Clerget)	»	1.200
Determinazione zuccheri riducenti	»	1.500
Determinazione glucosio aggiunto	»	2.000
Determinazione zucchero aggiunto	»	2.000
Ricerca saccarina o dulcina	»	1.500
Acidità totale e volatile	»	1.800
Ricerca colorazione artificiale	»	1.000
Ricerca pectina e gelatina (ciascuna).	»	400
Ricerca dei conservativi	»	1.500
Ricerca dei metalli tossici		(*)
104. — MATERIALI DA COSTRUZIONE.		
Prove di resistenza alla trazione e compressione		(*)
1°) Sabbie e ghiaie:		
Peso specifico	»	400
Peso del litro	»	400
Prova di decantazione	»	400
Analisi granulometrica	»	2.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

2°) Calce idraulica e cementi:

Peso specifico	L.	1.200
Densità apparente	»	400
Finezza macinazione	»	1.000
Acqua d'impasto	»	2.500
Tempo di presa	»	2.500
Deformabilità a caldo	»	1.500
Deformabilità a freddo	»	1.500
Alcalinità	»	800

105. — MATERIE CONCANTI — PRODOTTI CONCANTI.

Determinazione umidità	»	800
Sostanze solide	»	1.500
Sostanze solubili totali	»	3.000
Sostanze non tannanti:		
a) metodo a scuotimento (ufficiale)	»	3.000
b) metodo del filtro	»	2.000
Ceneri	»	1.000
Determinazione del colore	»	500
Determinazione acidità bagni di concia	»	500
ph dei bagni di concia (colorimetrico)	»	500
ph dei bagni di concia (potenziometrico)	»	1.500

106. — MATERIE PLASTICHE E RESINE SINTETICHE. (*)

107. — MINERALI E METALLI.

1°) Minerali:

Analisi qualitativa:

Completa	(*)	
Ricerca dei singoli elementi	da L.	500 a L. 1.500

Analisi quantitativa:

a) per ogni determinazione (esclusi i metalli rari) che non richieda separazione complementare	da »	1.500 a »	3.000
b) per determinazione di elementi rari o che richiedono determinazioni o separazioni complementari.			(*)

2°) Metalli e leghe:

a) Metalli:

Analisi completa (titolo più impurezze comuni) . . .	da »	12.000 a »	25.000
Determinazione del solo titolo o di singole impurezze			(*)

b) Leghe più comuni:

Ghisa:

Determinazione di C, C grafitico, Si, Mn, S, P	L.	18.000
Determinazione singole e di altri elementi		(*)

Acciaio:

Determinazione di C, Si, Mn, S, P	»	15.000
Determinazioni singole e di altri elementi		(*)

Ottone:

Determinazione di Cu, Zn, Pb,	»	9.000
Determinazioni singole e di altri elementi		(*)

Bronzo:

Determinazione di Cu, Pb, Sn, Zn,	»	12.000
Determinazioni singole e di altri elementi		(*)

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

<i>Metalli bianchi a base di stagno:</i>	
Determinazione di Cu, Sb, Sn,	L. 9.000
Determinazioni singole e di altri elementi	(*)
<i>Metalli bianchi a base di piombo:</i>	
Determinazione di Pb, Cu, Sn, Sb,	» 12.000
Determinazioni singole e di altri elementi	(*)
<i>Argentana:</i>	
Determinazione di Cu, Pb, Sn, Zn, Ni, Mn.	» 18.000
Determinazioni singole e di altri elementi	(*)
<i>Leghe leggere:</i>	
Determinazione dei costituenti principali ad elemento	» 3.000
Determinazioni singole o di impurezze	(*)
<i>Altre leghe</i>	(*)
<i>3°) Metalli preziosi:</i>	
Controllo oro puro	» 1.200
<i>Leghe aurifere:</i>	
Solo Oro	» 800
Oro e Argento	» 1.000
Oro, Argento e Palladio	» 2.000
Oro bianco	» 1.200
<i>Leghe argentifere:</i>	
Argento	» 600
<i>Leghe platinifere:</i>	
Platino puro (via umida)	» 3.000
Platino, Oro, Argento	» 2.000
Platino, Oro, Argento e Palladio	» 3.000
<i>Palladio</i> (via umida)	» 3.000
<i>Solfuri di Argento</i>	» 1.200
<i>Ceneri d'orafo:</i>	
Oro e Argento	» 3.000
Oro, Argento e Platino	» 5.000
Oro, Argento, Platino e Palladio	» 6.500
<i>Altre determinazioni</i>	(*)
108. — MIELE E MELASSI.	
<i>1°) Miele:</i>	
Determinazione residuo secco al rifrattometro.	» 400
Determinazione umidità	» 800
Determinazione zucchero invertito totale	» 1.500
Esame microscopico	» 800
<i>2°) Melassi:</i>	
Residuo secco al rifrattometro	» 400
Determinazione saccarosio (Clerget)	» 1.500
Determinazione zucchero invertito	» 1.500
Determinazione quoziente di purezza.	» 2.500
Ceneri	» 1.200
Altre determinazioni	(*)

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

109. — MOSTO D'UVA.

Peso specifico	L.	800
Zuccheri	»	1.200
Estratto secco	»	1.200
Ceneri	»	1.200
Anidride solforosa	»	1.200
Alcole svolto o da svolgere	»	2.000
Sostanze azotate	»	2.500
Acidità	»	400

110. — NAFTA (vedi oli minerali).

111. — NITROCELLULOSE (vedi cellulosa).

112. — OLEINA (vedi acidi grassi).

113. — OLI ETEREI.

Analisi chimica	(*)
Costatazione della purezza	(*)

114. — OLI GRASSI (vedi grassi ed oli).

115. — OLI MINERALI.

1°) Benzine e petroli:

Peso specifico	»	400
Distillazione frazionata	»	2.000
Infiammabilità (Abel).	»	1.000
Grado di raffinazione	»	750
Umidità	»	800
Impurezze (sostanze solide in sospeso)	»	700
Potere calorifico superiore a solfo (Mahler)	»	6.000
Numero di ottano	»	7.000
Altre determinazioni	(*)	

2°) Oli combustibili e nafta:

Peso specifico	»	400
Umidità	»	800
Impurezze	»	700
Distillazione frazionata.	»	2.000
Punto di infiammabilità (Pensky-Martens)	»	1.000
Punto di infiammabilità (Marcusson)	»	1.000
Viscosità Engler (ogni determinazione)	»	1.000
Ceneri	»	1.200
Potere calorifico	»	4.000
Solfo (Mahler)	»	2.500
Asfalto duro	»	2.000
Numero di ottano	»	7.000

3°) Oli lubrificanti:

Peso specifico	»	400
Umidità	»	800
Impurezze	»	700
Punto di congelamento	»	1.500
Prova di emulsionabilità	»	700
Punto di infiammabilità (Pensky-Martens)	»	1.000
Punto di infiammabilità (Marcusson)	»	1.000
Acidità minerale ed organica	»	1.200
Materie saponificabili	»	1.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Determinazione della paraffina	L.	3.000
Determinazione dell'asfalto duro	»	2.000
Determinazione dell'asfalto molle	»	3.000
Prove di ossidazione per 15 ore a 150°	(*)	
Viscosità Engler per ogni determinazione	»	1.000
Prova di scorrevolezza	»	500
Altre determinazioni e prove	(*)	
4°) Oli lubrificanti e consistenti:		
Punto di gocciolamento	»	1.000
Umidità	»	800
Ceneri	»	1.200
Altre determinazioni	(*)	
116. — OLIO DI OLIVA (vedi grassi ed oli).		
117. — OLIO DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE (vedi grassi e oli).		
118. — OLI PER TRASFORMATORI E INTERRUTTORI (vedi oli lubrificanti).		
119. — PANE.		
Ceneri	»	1.200
Umidità	»	800
Cloruro sodico	»	1.200
Determinazione acidità	»	800
Determinazione umidità pane non salato	»	800
Determinazione ceneri pane non salato	»	1.200
Determinazione umidità detratti i cloruri	»	800
Determinazione ceneri detratti i cloruri	»	1.200
Determinazione cellulosa	»	1.500
Determinazione azoto totale	»	2.500
Esame microscopico	»	500
Altre determinazioni e ricerche	(*)	
120. — PANNELLI (vedi foraggi).		
121. — PARAFFINA (vedi vaselina).		
122. — PASTE ALIMENTARI.		
Umidità	»	800
Ceneri	»	1.200
Acidità	»	800
Ricerca e determinazione della lecitina	»	2.000
Esame microscopico	»	500
Colorazione artificiale	»	1.000
Altre determinazioni e ricerche	(*)	
123. — PASTE DI SAPONIFICAZIONE:		
Determinazione dell'acqua, dell'alcalinità del grasso totale e delle impurezze	»	4.000
Determinazione della sostanza grassi totale	»	2.000
124. — PASTE ABRASIVE:		
Analisi chimica	(*)	
Umidità	»	800
Potere abrasivo	»	2.500
Altre determinazioni	(*)	

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

125. — PECI.

Analisi chimica	(*)
Punto di colamento	L. 1.500
Potere agglutinante	» 2.500
Solfo	» 2.500
Altre determinazioni	(*)

126. — PELLI E CINGHIE (vedi cuoi).

127. — PEPE (vedi droghe).

128. — PETROLIO (vedi oli minerali).

129. — PIETRA CALCAREA (vedi minerali).

130. — PITTURE IN GENERE (vedi vernici).

131. — POLVERE DI LATTE (vedi latte condensato).

132. — PRODOTTI CHIMICI.

1°) *Acidi inorganici:*

Peso specifico	» 400
Titolo (volumetrico)	» 800
Residuo fisso	» 1.200
Per ogni singola determinazione speciale	(*)

2°) *Acidi organici:*

Peso specifico	» 400
Titolo (volumetrico)	» 800
Residuo fisso	» 1.200
Per ogni singola determinazione speciale	(*)

3°) *Alcali:*

Titolo	» 800
Peso specifico dell'ammoniaca	» 400
Titolo della soda caustica	» 800
Titolo del carbonato di sodio	» 800
Titolo della potassa caustica	» 800
Titolo del carbonato di potassio	» 800
Impurezze (per ogni determinazione quantitativa)	(*)

4°) *Sali inorganici:*

Ipcloriti (titoli	» 1.500
Titolo	» 800
Impurezze	(*)

5°) *Prodotti organici:*

Punto di fusione	» 1.000
Punto di solidificazione	» 1.000
Umidità	» 800
Ceneri	» 1.200

133. — PRODOTTI ORGANICI IN GENERE (vedi prodotti chimici).

134. — PRODOTTI REFRATTARI (vedi argille).

135. — PROFUMERIE, COSMETICI, DENTIFRICI.

Ricerca a senso delle vigenti disposizioni di legge sull'impiego dei colori sugli oggetti di uso personale	» 3.000
Altre ricerche	(*)

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

136. — RESINE E SAPONI DI RESINE.	
Caratteristiche fisiche	L. 1.500
Impurezze	(*)
Prove di saponificazione	» 2.000
Percentuale di resine totali	» 3.000
Percentuale di alcali	» 3.500
137. — SABBIE (vedi materiale da costruzione).	
138. — SACCARINA.	
Analisi qualitativa	» 2.000
Analisi quantitativa	» 4.000
139. — SALI INORGANICI (vedi prodotti chimici).	
140. — SALI ORGANICI (vedi prodotti chimici).	
141. — SAPONI E DETERSIVI.	
Umidità	» 800
Alcalinità totale	» 1.500
Impurità varie	(*)
Acidi grassi totali	» 1.500
Alcalinità libera	» 1.000
Grasso non saponificato	» 2.500
Grasso neutro	» 2.000
Ricerca della resina	» 1.000
Determinazione della resina	» 2.500
Impurità minerali ed organiche:	
a) per ogni ricerca qualitativa	» 1.000
b) per ogni determinazione quantitativa	» 2.500
Determinazione della glicerina nei saponi	(*)
142. — SCIROPPI, POLPE, GELATINA DI FRUTTA SUCCHI VEGETALI (vedi marmellate).	
143. — SEMI E SEMI OLEOSI (vedi foraggi).	
144. — SEMI DI FORAGGERE (vedi leguminose).	
145. — SEMOLE (vedi farine).	
146. — SMALTI, STAGNATURE:	
Ricerca qualitativa del piombo e di altri metalli tossici (ciascuna)	(*)
Determinazione quantitativa (ciascuna)	(*)
147. — SOLFORIGINATI E PRODOTTI ANALOGHI.	
Grasso totale in peso	» 2.000
Grasso neutro totale	» 2.000
Grasso libero	» 1.500
Acido solforico	» 2.000
Alcali	» 2.000
Prodotti non saponificabili	» 2.500
Ceneri	» 1.200
Emulsività	» 400
Ricerca del ferro	» 600
148. — SOLVENTI.	
Densità	» 400
Indice di rifrazione	» 400
Potere rotatorio	» 400

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Distillazione frazionata	L.	2.000
Identificazione		(*)
Impurezze ed altre ricerche		(*)
149. — SOSTANZE TANNICHE PER ESTRATTI TANNICI (vedi materie concianti).		
150. — STAGNATURE (vedi smalti).		
151. — STALLATICO.		
Umidità	»	1.000
Ceneri	»	1.200
Determinazione dell'azoto totale	»	2.500
Determinazione dell'azoto ammoniacale.	»	2.500
Determinazione dell'azoto nitrico	»	2.500
Determinazione dell'azoto organico.	»	2.500
Determinazione dell'anidride fosforica	»	2.000
Determinazione dell'ossido di potassio	»	4.000
Altre determinazioni		(*)
152. — STOFFE (vedi fibre tessili).		
153. — SPIRITI, BEVANDE ALCOLICHE.		
Determinazione del grado alcolico per distillazione	»	1.200
Determinazione degli acidi	»	1.200
Determinazione degli eteri	»	1.500
Determinazione degli aldeidi	»	1.500
Determinazione degli alcoli superiori (Rose)	»	2.500
Determinazione del furfurolo	»	1.500
Ricerca dei metalli		(*)
Altre determinazioni		(*)
154. — STAGNOLE.		
Fogli metallici destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari:		
Ricerca a senso delle vigenti disposizioni di legge:		
a) analisi qualitativa		(*)
b) analisi quantitativa		(*)
155. — TERRA COLTIVABILE.		
Il campione deve essere prelevato dal personale di Laboratorio		
Determinazione dello scheletro e della terra fine	»	2.000
Determinazione della sabbia e della argilla	»	1.500
Determinazione dell'acqua igroscopica	»	1.200
Determinazione della reazione	»	800
Determinazione del calcare	»	1.200
Determinazione delle sostanze organiche	»	1.200
Determinazione dell'azoto totale	»	2.500
Determinazione dell'azoto ammoniacale.	»	2.500
Determinazione dell'azoto nitrico	»	2.500
Determinazione dell'azoto organico.	»	2.500
Determinazione dell'anidride fosforica solubile negli acidi deboli	»	2.000
Determinazione dell'anidride fosforica solubile negli acidi forti	»	2.000
Determinazione della potassa solubile negli acidi deboli	»	4.000
Determinazione della potassa solubile negli acidi forti	»	4.000
Analisi chimica completa		(*)
Altre determinazioni eventuali.		(*)
156. — TERRE COLORANTI (vedi colori minerali).		
157. — TESSUTI (vedi fibre tessili).		

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

158. — THE.

Determinazione dell'umidità	L.	800
Ricerca della colorazione artificiale	»	1.000
Determinazione della teina	»	3.500
Determinazione delle materie estrattive	»	1.500
Esame microscopico		(*)

159. — TORBE (vedi carboni fossili).

160. — UOVA.

Peso specifico	»	400
Analisi chimica		(*)

161. — VASELINA.

Punto di fusione e solidificazione	»	2.000
Punto di sgocciolamento	»	1.000
Viscosità (ogni determinazione)	»	800
Paraffina	»	3.000

162. — VEGETALI PER CELLULOSE:

1°) Determinazioni analitiche		(*)
2°) Prove fisiche		(*)
3°) Resa		(*)

163. — VERNICI, LACCHE, COLORI, PITTURE E MATERIE PRIME.

1°) *Olio di lino — Olio di legno:*

Purezza	»	3.000
Indice di rifrazione.	»	500
Viscosità (Engler)	»	1.000
Ceneri	»	1.200
Siccatività	»	1.000
Ricerca della colofonia	»	2.000
Determinazione della colofonia	»	2.500

Prova pratica:

a) Siccatività	»	1.000
b) Esame e comportamento del film	»	3.500

2°) *Vernici:*

Separazione solvente-veicolo	»	2.500
Identificazione		(*)
Viscosità (Engler)	»	1.000
Siccatività	»	1.000
Potere ricoprente	»	2.000
Comportamento all'uso (ogni prova).	»	1.200
Elasticità	»	1.000
Resistenza e comportamento dei film	»	3.000

3°) *Solventi:*

Densità	»	400
Indice di rifrazione.	»	800
Potere rotatorio	»	1.200
Distillazione frazionata	»	2.000
Identificazione		(*)

4°) *Veicolo:*

Identificazione, ricerca qualitativa e determinazione quantitativa		(*)
--	--	-----

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

5°) <i>Resine naturali e sintetiche, gomme, asfalti, nitrocellulose:</i>	
Identificazione e purezza, ricerca qualitativa, determinazione quantitativa	(*)
6°) <i>Colori inorganici:</i>	
Identificazione	(*)
Ogni ricerca qualitativa	L. 1.000
Ogni determinazione quantitativa	» 2.500
Analisi completa	(*)
Ogni altra ricerca e determinazione	(*)
7°) <i>Colori organici:</i>	
Identificazione	(*)
Ogni ricerca qualitativa	» 2.000
Ogni determinazione quantitativa	» 3.000
Analisi completa	(*)
8°) <i>Prove pratiche delle pitture:</i>	
Comportamento all'uso	» 1.000
Potere ricoprente	» 2.000
Brillantezza	» 1.500
Elasticità	» 1.200
Analisi elementare	(*)
164. — VINACCE.	
Determinazione dell'alcole	» 1.000
Determinazione del cremore di tartaro	» 2.000
165. — VINO.	
Densità	» 400
Alcole per distillazione	» 1.200
Malligan	» 800
Estratto secco	» 1.200
Ceneri	» 1.200
Alcalinità totale delle ceneri (compresa determ. ceneri)	» 1.500
Acidità totale	» 500
Acidità volatile	» 1.000
Acido tartarico	» 1.500
Zuccheri riduttori	» 1.200
Glicerina	» 2.000
Intensità colorante	» 500
Coloranti estranei (Arata)	» 1.000
Limite gessatura	» 600
Solfati totali	» 2.500
Cloruri	» 1.000
Nitrati	» 1.500
Fosfati	» 2.500
166. — ZUCCHERI.	
Determinazione dello zucchero riduttore nel saccarosio.	» 1.500
Determinazione dell'acqua	» 800
Determinazione delle ceneri	» 1.200
Ricerca della saccarina	» 1.500
Ricerca delle sostanze amidacee e della destrina	» 1.200
Determinazione dei composti tossici (barite, stronziata) ciascuna	» 2.500
Determinazione polarimetrica	» 1.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

167. — RICERCHE VARIE.

Azotemia	L.	1.500
Glicemia.	»	1.500
Uricemia	»	2.000
Calcemia	»	3.000
Urobilinemia	»	2.000
Van Den Berg	»	2.000
Bilirubinemia	»	4.000
Creatininemia	»	3.000
Acetonemia (qualitativa)	»	1.500
Acetonemia (quantitativa)	»	5.000
Natremia	»	6.000
Potassemia	»	6.000
Cloruremia.	»	3.000
Vomito	»	4.000
Calcoli urinari	»	3.000
Calcoli biliari	»	3.000
Latte di donna	»	1.500
Reazione xantoproteica	»	1.500
Fostatemia	»	5.000
Protidemia.	»	10.000
Colesterinemia	»	3.500
Diastasemia	»	3.000
Ricerca tossicologica per sostanza minerale (per ogni elemento)	»	4.000
Esame completo urina	»	500
Esame parziale urina (densità, cloro, urea, acido urico, solfati, fosfati)	»	400
Esame parziale urina (albumina, zucchero, acetone)	»	400
Esame parziale urina (indacano, urobolina, pigmenti biliari, creatinina)	»	400
Esami feci (chimico)	»	2.000

Il relatore propone che l'ultimo numero, il 167, sia sostituito dal seguente n. 167:

167. — RICERCHE CHIMICHE VARIE.

Determinazione dell'azoto ureico o dell'azoto residuo nel sangue	L.	1.500
Determinazione del glucosio nel sangue	»	1.500
Determinazione dell'acido urico nel sangue	»	2.000
Determinazione del calcio nel sangue	»	3.000
Determinazione dell'urobilina nel sangue	»	2.000
Determinazione della bilirubina nel sangue	»	4.000
Determinazione della creatinina nel sangue	»	3.000
Ricerca dell'acetone nel sangue	»	1.500
Determinazione dell'acetone nel sangue.	»	5.000
Determinazione del sodio nel sangue	»	6.000
Determinazione del potassio nel sangue	»	6.000
Determinazione dei cloruri nel sangue	»	3.000
Ricerche e determinazioni chimiche nel vomito	»	4.000
Esame chimico di calcoli urinari	»	3.000
Esame chimico di calcoli biliari	»	3.000
Analisi chimica o fisico-chimica del latte di donna	»	1.500
Reazione xantoproteica	»	1.500
Determinazione di fosfati nel sangue	»	5.000
Determinazione delle proteine totali, del rapporto albumine: globuline, e delle singole frazioni proteiche del sangue	»	10.000
Determinazione della colesterina nel sangue	»	3.500
Determinazione del potere diastatico del sangue	»	3.000
Ricerca tossicologica, per ogni sostanza minerale (per ogni elemento)	»	4.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Esame chimico parziale d'urina (densità, urea, acido urico, solfati, cloruri)	L.	400
Esame chimico parziale d'urina (albumina, zucchero, acetone)	»	400
Esame chimico parziale d'urina (indacano, urobilina, pigmenti biliari, creatinina)	»	400
Esame chimico completo d'urina	»	500
Ricerche e determinazioni chimiche nelle feci	»	2.000

Pongo in votazione il n. 167 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato A nel testo così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge che approva il tariffario:

« È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei chimici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto. (2504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi, concernente norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto.

In una precedente seduta la proposta di legge venne ampiamente esaminata, dopo la dettagliata relazione dell'onorevole Colleoni. In seguito ai rilievi che vennero avanzati da alcuni colleghi, si ritenne opportuno nominare un comitato ristretto che concretasse in norme precise le modificazioni che erano state proposte.

Il comitato ha lavorato proficuamente ed ha elaborato alla unanimità un testo emendato, che è stato distribuito a tutti i colleghi.

Prego il relatore di riferire brevemente sul nuovo testo.

COLLEONI, *Relatore*. Nella precedente discussione furono posti dall'onorevole Sotto-

segretario, alcuni problemi che ricorderò: il problema del decentramento; il problema del gas di petrolio destinato all'autotrazione e la incidenza che può avere sulle finanze dello Stato l'estensione a questi gas delle norme contenute nella proposta Valsecchi; la questione delle penalità previste dalla proposta di legge, in relazione al codice penale.

Il comitato ristretto ha ritenuto di dover tenere conto del decentramento stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1955, n. 620, e ha perciò previsto due posizioni diverse per quanto riguarda le domande di esercizio di stazioni di gas di petrolio liquefatto, stabilendo che il prefetto provveda per le stazioni fino a 50 metri cubi, il Ministero dell'industria e del commercio per quelle superiori.

Il comitato ristretto ha anche ritenuto di dover stralciare la regolamentazione dei gas di petrolio destinati all'autotrazione. Infine, con la collaborazione del collega Villabruna, ha coordinato la parte della proposta di legge relativa alle sanzioni penali.

Pertanto, il comitato ristretto ha proceduto ad una nuova formulazione della proposta di legge, che credo possa essere accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa al discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo proposto dal comitato ristretto, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Chiunque intende impiantare o gestire stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto deve chiederne la concessione:

a) al Ministro per l'industria e commercio, ove si tratti di impianti di riempimento e travaso di capacità superiore ai 50 metri cubi;

b) al prefetto per impianti di capacità fino ai 50 metri cubi.

(È approvato).

ART. 2.

Sulle domande di concessione di cui all'articolo 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

1°) il Ministro per l'industria e il commercio, sentita la Commissione centrale consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili presso il Ministero dell'interno;

2°) il prefetto della provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1955, n. 620.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

- a) l'oggetto principale dell'azienda;
- b) la natura del gas destinato al riempimento o da immettere nei depositi;
- c) la quantità massima autorizzata;
- d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza la stazione o il deposito, a non portare modifiche sostanziali all'impianto, né dare a questo altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

(È approvato).

ART. 3.

Il riempimento avviene sotto la responsabilità della ditta che lo esegue e deve essere fatto soltanto nelle stazioni per la gestione delle quali è stata rilasciata la concessione prevista dall'articolo 1.

La ditta che provvede al riempimento può eseguirlo esclusivamente con recipienti di sua proprietà. A tal fine è considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

(È approvato).

ART. 4.

I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatto avente tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'articolo 19 del precitato decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Inoltre, sui recipienti deve essere impresso un marchio di fabbrica indelebile della ditta costruttrice, da depositarsi, preventivamente, presso il Ministero dell'industria e commercio.

All'atto del collaudo dei recipienti ovvero — per quelli in circolazione — all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

È vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'articolo 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni.

(È approvato).

ART. 5.

In caso di trapasso di proprietà dei recipienti il nuovo proprietario deve provvedere, prima dell'uso, a farvi apporre l'indicazione della propria ditta e sottoporli a revisione.

(È approvato).

ART. 6.

I titolari delle stazioni di riempimento e dei depositi con travaso, privi della concessione prevista dall'articolo 1, devono richiederla entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Chiunque gestisce stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto, privo della concessione prevista dall'articolo 1, ovvero esegue il riempimento fuori delle stazioni adibite a tale scopo, o riempie recipienti di cui non sia proprietario, è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire i recipienti con gas di petrolio liquefatto avente tensione di vapore superiore a quella del gas indicato dalla punzonatura apposta dal collaudatore sui recipienti medesimi.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

ART. 8.

Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare.

Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto da un mese ad un anno.

Chiunque non provvede alle denunce disposte dall'ultimo comma dell'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila.

(È approvato).

ART. 9.

Le norme della presente legge non si applicano agli impianti automatici per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione.

QUARELLO. Vorrei pregare il relatore di spiegarmi la ragione di quest'ultima disposizione.

COLLEONI, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario Buizza, nel suo intervento nella precedente seduta aveva delineato le complicazioni che si sarebbero avute, sia a causa dell'incidenza delle tasse sui carburanti sia a causa delle difficoltà di controllare le modalità di sistemazione delle bombole sulle macchine.

Perciò questa parte è stata stralciata dalla proposta di legge e provvederà il Ministero delle finanze a regolamentarla.

QUARELLO. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta di questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici ». (2216):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

VALSECCHI: « Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto ». (2504):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernieri, Biaggi, Bonino, Caroleo, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Prisco, Dosi, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Gelmini, Graziosi, Grilli, Invernizzi, Martoni, Montagna, Pedini, Pessi, Pignatelli, Pigni, Quarello, Quintieri, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Tonetti, Villa-bruna, Volpe, Zanotti, e Zerbi.

La seduta termina alle 10,40.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI